### AgoràSindacatoNazionaleAutonomoScuola



Notiziario web a cura dell'Agorà -anno 2025 luglio A cura Prof. Manola Branchinelli

Si prega di non rispondere a questa mail/SMS in quanto oggetto di invio a tutti gli iscritti in modalità contestuale e attraverso funzione hosting dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a www.agorascuola.org—

per l'archivio normativo vai a www.agorascuola.it

# Agorà scuola è aperta ogni giorno in orario pomeridiano dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Nomine in ruolo 2025

#### <u>Decreto</u> <u>Allegato A con le istruzioni</u>

Avviso A partire dall'anno scolastico 2025/2026 nuova norma dispone che "I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.

La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come **rinuncia alla nomina** e determina la **decadenza dall'incarico** 

*conferito*, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. [...]".

Nomine in ruolo docenti – Disponibilità posti a.s. 2025/26 (Umbria)

Decreto ripartizione contingente immissioni in ruolo personale docente 2025/2026 – Regione Umbria

Prospetti aliquote posti riservati\_PG-TR (DOCENTI)

# Domanda supplenze docenti max 150 preferenze

(dal 17 al 30 luglio)

#### **CIRCOLARE**

Chi inserito nelle GaE e nelle GPS è interessato alle supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno 2026 .Anche se la GPS è biennale la domanda per le supplenze va presentata ogni anno



#### **Dal Ministero**

- Elenco scuole per comune e per distretto a.s. 2025-2026
- <u>Guida informatizzazione nomine supplenze compilazione</u> <u>dell'istanza</u>

•

• Faq

#### Con quali credenziali posso accedere?

A chi è rivolta l'istanza piattaforma Informatizzazione Nomine supplenze?

Esistono due istanze differenti per le Nomine previste per le supplenze ai fini del ruolo per posti di Sostegno e per le nomine per supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche?

Posso modificare i Dati anagrafici e Dati di recapito?

A cosa serve la funzione "Dichiarazione possesso requisiti", ai fini delle supplenze finalizzate alle nomine in ruolo?

Esiste la possibilità di indicare preferenze diverse per le supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo e per le supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche?

Quante preferenze è possibile esprimere?

Tra le preferenze è possibile selezionare solo scuole?

È necessario il codice personale di istanze on line per inoltrare l'Istanza?

Dopo aver inoltrato la domanda è possibile fare delle modifiche?

Nella sezione "Precedenze di cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992" è possibile allegare più documenti all'Istanza?

È possibile rinunciare ad una graduatoria inserita con riserva a favore di una a pieno titolo?

È possibile ritirare una domanda presentata?

Cos'è la continuità didattica e chi può richiederla?

Come si partecipa alla procedura di continuità didattica?

Posso modificare le scelte sulla continuità?

Entro quando devo accettare o rinunciare alla nomina per le supplenze ai fini del ruolo su posti di sostegno?

Cosa succede se non rispondo alla nomina per le supplenze ai fini del ruolo entro 5 giorni?

#### PERSONALE A.T.A. – ASSUNZIONI A TEMPO

INDETERMINATO E

**DETERMINATO** anno scolastico 2025/26. Profili:

Assistente

Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico.

PRESENTAZIONE ISTANZE ATTRAVERSO LA

**PROCEDURA** 

<u>İNFORMATIZZATA <mark>NEL MESE DI AGOSTO</mark></u>

(ANNO PRECEDENTE 2024/25 DAL 26 AL 27 AGOSTO)

### GPS 2025 docenti



...frammenti....

(liberamente tratto da CGIL scuola)

La domanda è comunque <mark>unica</mark> , le tabelle delle preferenze da esprimere sono DUE attraverso le sezioni previste dal Sistema:

- l'una riguarda il ruolo
- l'altra riguarda le supplenze

.Il sistema elabora – infatti – le istanze :

- a) per l'attribuzione degli incarichi finalizzati all'assunzione in ruolo per il sostegno
- b) per l'assegnazione delle supplenze annuali (al 31/08) e sino al termine delle attività didattiche (al 30/06) e degli spezzoni. Si possono esprimere sino a 150 preferenze):

<u>Per gli incarichi finalizzati al ruolo il Sistema propone</u> automaticamente posti di durata annuale.

**Per le supplenze** è possibile scegliere fra le disponibilità (orario intero 30 giugno o 31 agosto, spezzone orario sostegno nella specifica scuola (ad esempio perché comoda )o privilegiare la"**consistenza**" del contratto..elencando –nelle varie scuole **in ordine di preferenza**:

- I posti al31agosto..
- I posti al 30giugno
- Gli spezzoni orari..

Domande dal 17 luglio (ore 10.00) al 30 luglio (ore 14.00) su POLIS Istanze on-line.

Attraverso la medesima funzione gli aspiranti presentano istanza per le conferme su posto di sostegno. Sono confermabili i docenti che nell'a.s. 2024/25 abbiano ottenuto una supplenza al 31/08 o al 30/06 anche su spezzone orario. Escluse le supplenze temporanee.

I docenti esprimono la volontà di accettare o non accettare la conferma sulla **piattaforma** POLIS "Informatizzazione nomine supplenze".

Se il docente viene confermato, sarà escluso dalle altre supplenze o interpelli, salvo diritto al completamento (se oggetto di richiesta).




**Non** hanno titolo a partecipare alla procedura gli aspiranti **inclusi con** riserva in I fascia e i docenti tenuti allo svolgimento dell'anno di prova.

In sintesi: **tutti gli aspiranti** interessati delle **varie fasce** possono presentare domanda per partecipare

all'assegnazione delle supplenze a.s.2025/26:

- a) per posti comuni
- b) per il sostegno con titolo specializzazione
- c) **per il sostegno senza titolo e senza servizio)** tramite Istanze On line,



#### Mini call veloce GPS

- domanda dal 14 agosto (ore 10.00) al 19 agosto (ore 9.00).

Pubblicazione posti disponibili 13 agosto-

riservata ai docenti inseriti a pieno titolo in 1 fascia e elenchi aggiuntivi di sostegno di altre province. Si può fare domanda di assunzione per una o più province di un'altra regione.

Coloro che non ottengono una nomina nella loro provincia in quanto hanno indicato solamente alcune sedi e **non** preferenze per posti disponibili, **non** saranno ammessi alla call veloce.

#### Facciamo chiarezza su alcuni punti:

a) Titoli per l'insegnamento dell'inglese

Possono insegnare lingua inglese nella **scuola primaria** <u>esclusivamente</u> glia spiranti in possesso di uno dei seguent ititoli:

- gli aspiranti che,nei **concorsi per esami e titoli** per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria,sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- gli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle **sessioni riservate** di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
- gli aspiranti forniti del titolo di **laurea di SFP**,in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
- gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2 (B2: Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese; B6: Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN12);
- gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei **concorsi ordinari** per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 enel 2016;
- N.B.: il possesso della semplice certificazione B2 non è da confondersi col B2 sopra specificato che si riferisce al punto della tabella di valutazione e ne identifica specifici requisiti



#### Educazione motoria

Per l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, si attinge alla I fascia GPS e, in caso di esaurimento, dalle classi di concorso A-48 e A-49.

#### Spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali

Nella scuola secondaria le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, si possono attribuire con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola **forniti di specifica abilitazione** per l'insegnamento. La priorità va al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali. In subordine, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

#### Priorità di scelta della sede

Spetta, nell'ordine, ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92. Nello specifico:

- 1. articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/1950);
- 2. articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
- 3. articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);
- 4. articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).

Per il personale che assiste parenti con disabilità grave, il beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate **nel medesimo comune di residenza della persona assistita** o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore."

..ma vediamo.. (AVVISO: le informazioni qui contenute sono indicative e dovranno essere ulteriormente

verificate/rettificate al momento del **primo utilizzo della funzione** e cioè **da giovedì 17 luglio..**)

il percorso

Areariservata->Servizi->Ituoiservizi->InformatizzazioneNomine Supplenze.



Si apre la pagina con l'elenco delle domande che si possono presentare

Il sistema fa visualizzare l'istanza con le sezioni che la costituiscono

- **sezione1**, che si visualizza all'accesso, è quella **"Dati personali"** (modificabili dall'area riservata del sistema POLIS Istanze online)



Controllati i dati (anagrafici e di recapito), cliccare su "Successivo" per passare alla

 sezione \*\*"(Insegnamenti") (ossia le graduatorie di inserimento), per i qualil'interessato può esprimere le preferenze e può dichiarare di possedere i titoli di specializzazione su tipi posto Speciali e/o Metodi di insegnamento differenziati;


Nel caso in cui l'aspirante sia incluso a pieno titolo in una graduatoria e con riserva nell'altra l'utente deve indicare a quale inclusione intende rinunciare nella sezione «insegnamenti». La sezione «graduatorie incrociate» sarà automaticamente aggiornata escludendo la graduatoria incrociata corrispondente alla graduatoria / classe di concorso a cui ha rinunciato.



- sezione \*\* "Dichiarazione possesso requisiti", in cui si dichiarano i requisiti di partecipazione alla procedura straordinaria di assunzione, finalizzata al ruolo da GPS sostegno I fascia e relativi elenchi aggiuntivi, spuntando la voce "Il sottoscritto dichiara di essere inserito a pieno titolo nella 1^ Fascia delle GPS di cui all'art. 4, comma 6bis, della legge 124/99, per i posti di sostegno" (nonostante le GPS aggiornate non siano state ancora oggetto di pubblicazione)



- **sezione** \*\* si indicano le **preferenze per gli incarichi finalizzati al ruolo** su posto di sostegno [ciascuna preferenza è composta dai seguenti elementi: *Insegnamento*, *tipo preferenza* (scuola, comune, distretto), *Tipo contratto* 



*Insegnamento, Tipo di preferenza e Comune*, cliccare su "*Cerca*" per visualizzare elenco scuole e contrassegnare per l'inserimento.

Trovata la preferenza di interesse e selezionata, l'aspirante può modificarne la posizione, scegliendo una delle previste opzioni obbligatorie (*in coda*, *in testa*, *personalizzato* indicando la posizione desiderata nel campo **Scegli posizione**):

- *In coda* alla tabella delle preferenze(dopo le scelte già effettuate);
- *In testa* alla tabella delle preferenze(prima delle preferenze già espresse);
- personalizzato, per cui le preferenze selezionate vanno aggiunte alla tabella delle preferenze generale in base alla posizione scelta


#### E'possibile:

 eliminare una o più preferenze (selezionando il riquadro accanto alla preferenza medesima e cliccando su"Elimina selezionati") - **modificare una preferenza già inserita** (selezionando l' icona accanto alla preferenza) ovvero **modificarne l'ordine** (selezionando l'icona a sinistra della tabella delle preferenze già inserite,in corrispondenza della colonna sposta selezione, selezionando e trascinando la preferenza da spostare e rilasciandola nella posizione desiderata):

Contrassegnare x spostamento dell'intera rigale tipologie di sostegno prescelte, identificandone l'ordine di priorità ( es: sostegno psicofisici, sostegno udito sostegno vista..anziché come prospettato dal sistema..)


Al termine della compilazione cliccare su **Salva** . In caso contrario i dati inseriti non rimangono in memoria

- **sezione** \*\*"(Preferenze ai fini della supplenza" [gli elementi che compongono una preferenza, in tal caso, sono: *Insegnamento*; *Tipo preferenza* (scuola/comune/distretto); *Tipo contratto* (annuale, fino al termine delle attività didattiche, su spezzone orario); *Tipo cattedra* (esterna stesso comune, esterna altro comune); Tipo posto (solo per la scuola dell'infanzia e primaria); Tipo scuola]. Per aggiungere una preferenza cliccare su "+ Aggiungi preferenza" (al massimo 150 preferenze):



Come si è visto..analoghe modalità sono previste per l'inserimento delle preferenze finalizzate al ruolo e/o ai fini delle supplenze...

E'necessario peraltro operare dei "distinguo" per la scelta della durata dei contratti e degli spezzoni..



Nella schermata (sopra )si evidenziano le eventuali opzioni di interesse





Quanto al **tipo di contratto**, l'aspirante indica in ordine preferenziale, per ciascuna sede espressa, anche il tipo di contratto che intende ottenere, ossia annuale, sino al termine delle attività didattiche, spezzone orario (inserendo una spunta sulla relativa voce)

Si può indicare: tipo di contratto (annuale, sino al termine delle attività didattiche, spezzone orario);tipo di cattedra ("spezzata" stesso comune, "spezzata" altro comune);tipo di posto (per scuola infanzia e primaria).

Se viene selezionata una **preferenza sintetica** (comune/distretto), **è possibile inserire una spunta su Ospedaliera, Carceraria, Serale, Adulti** (se manca la spunta su tali tipi di scuole, l'aspirante non concorrerà per le medesime)

Qualora si selezioni lo **spezzone orario**,non è più necessario indicare il numero minimo e massimo di ore a cui tale spezzone si riferisce, secondo l'ordine di gradimento dell'aspirante (numero di ore **per i diversi gradi di istruzione**:Infanzia7/24,primaria7/23,secondariaIeIIgrado7/17)

Quanto all'ordine in cui inserire le preferenze di sede, con le relative tipologie di contratto, il Sistema permette di scegliere fra :

- le disponibilità (orario intero 30 giugno o 31 agosto, spezzone orario/spezzone sostegno nella specifica scuola (ad esempio perché comoda)
- privilegiare la "**consistenza**" del contratto.. elencando dapprima i posti sino al 31 agosto (annuali) nelle varie scuole in ordine di preferenza.. poi quelli al 30 giugno (termine attività didattiche),poi gli spezzoni orari..o viceversa..

Esempio: inserisco come prima preferenza la scuola A, indicando in ordine preferenziale "contratto annuale", "sino al termine delle attività didattiche", "spezzone orario";

- inserisco come seconda preferenza la scuola B, indicando in ordine preferenziale "contratto annuale", "sino al termine delle attività didattiche", "spezzone orario";
- se nella scuola A c'è un posto al 31/08 o 30/06 o **semplicemente** uno spezzone, il sistema lo assegna al primo aspirante, anche se nella scuola B c'è un posto al 31/08.

Pertanto,potrebbe essere opportuno ripetere la **medesima sede più volte**,indicando la prima con contratto annuale,poi al 30/06 e infine lo spezzone.

Esempio:

- Inserisco come prima preferenza la scuola A,indicando"contratto annuale"
- Inserisco come seconda preferenza la scuola B, indicando"contratto annuale"
- Inserisco come terza preferenza la scuola A, indicando"sino al termine delle attività didattiche"
- Inserisco come quarta preferenza la scuola B, indicando"sino al termine delle attività didattiche"
- Inserisco come quinta preferenza la scuola A,indicando"spezzone orario"
- Inserisco come sesta preferenza la scuola B, indicando"spezzone orario"
- •

Le preferenze esprimibili sono quelle relative a sedi scolastiche ove esista la Struttura amministrativa (es: è esprimibile l'I.C. di Acquasparta e <u>non</u> la scuola di Sangemini.., l' I.C.Montecastrilli e <u>non</u> la scuola di Avigliano, Castel dell'Aquila, l' I.C. Brin e <u>non</u> la scuola di Stroncone..l'I.C.Arrone e <u>non</u> la scuola di Ferentillo..)

Indicazione della preferenza"comune di..."

Tale preferenza ha senso nel caso in cui si vogliano indicare alcune scuole e poi – per brevità - inserire una dizione sintetica che comprenda tutte le altre..( es.: comune di Terni, comune Orvieto..)

Nel caso di comuni con una sola scuola esprimibile ha senso indicare la scuola(es.: Acquasparta, Amelia, Attigliano , Arrone, Montecastrilli, Allerona..)

Non ha alcun senso e fa sprecare "preferenze" indicare (per la provincia di Terni – ad es.) i comuni – comunque presenti sul sistema sino alle operazioni 2024 - di:


Alviano, Avigliano, Baschi, Calvi, Castelgiorgio, Castelviscardo, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guarde a, Lugnano, Montecchio, Montefranco, Monteleone, Montegabbione, Otricoli, Parrano, Penna, Polino, Porano, Sangemini, San Venanzo, Stroncone.. in quanto le scuole eventualmente ivi presenti dipendono da altra Sede amministrativa.

L'apertura effettiva della funzione il 17 p.v. ci permetterà di verificare se tale anomalia sia stata effettivamente recepita dal Sistema o sia ancora ivi presente..

La dizione "Comune" (es.: Comune di Terni) se inserita nelle preferenze dopo l'espressionedelle scuole, può servire a ricomprendere anche le sedi non oggetto di scelta puntuale ma comunque presenti nel comune citato.


Se sono state espresse tutte le sedi e le tipologie di scuole (ospedaliera ,carceraria, serale,adulti.. con codice proprio) di quel determinato Comune, la dizione Comune non produrrà alcun tipo di effetto

- **sezione** \*\* "**Titoli di riserva**", ove l'aspirante può solo visualizzare l'eventuale titolo di riserva di cui beneficia ai sensi della legge n. 68/99 (la schermata è resa disponibile, solo se l'aspirante possiede già almeno un titolo di riserva dichiarato in sede di aggiornamento GPS o di formazione degli elenchi aggiuntivi.); cliccare su"Successivo":



- sezione \*\*"Priorità di cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992", che va compilata soltanto se l'aspirante è titolare di uno dei benefici che danno l priorità nella scelta della sede (la priorità si applica, solo se l'interessato rientra nel numero dei beneficiari previsto per la nomina). Ricordiamo che hanno priorità nella scelta della sede:

- i docenti di cui: all'art. 21 della L. 104/92(aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n.648/1950);
- all'art.33/6dellaL.104/92(aspiranti con disabilità grave);
- all'articolo 33, commi 5 e 7, della L. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave:figlio, tutela legale,fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili; coniuge; genitore(ricordiamo al riguardo che è stato abolita la figura del referente unico per cui, ad esempio,più figli possono assistere lo stesso genitore).
- l'aspirante può procedere ad allegare alla domanda un unico documento in formato PDF nel quale sia presente il verbale di visita per la 104- Unire documento di identità e dichiarazione di conformità dell'atto allegato.
- Il pdf così ottenuto deve essere allegato tramite"up load"alla istanza.



- **sezione** \*\* "Riepilogo ed inoltro", che riporta un riepilogo di tutte informazioni inserite nelle varie sezioni della domanda. Selezionando una delle sezioni, è possibile procedere all'eventuale modifica della stessa, cliccando su "Modifica sezione":

Si procede poi all'inoltro..

L'istanza è spedita tramite e-mail all'indirizzo di posta indicato dall'aspirante e archiviata nella sezione *Archivio* personale di Istanze o nline.

Si consiglia agli aspiranti beneficiari di legge 104 di stampare altresì il "riepilogo dei dati" che compare congiuntamente al PDF da scaricare cliccando sui tre puntini verticali in alto a dx della pagina. Nel pdf x legge104 –infatti – non compare l'allegato in questione.

#### • Certificazione di alfabetizzazione digitale

#### **EIPASS 7 Moduli Standard**

• Se **non** hai conseguito entro il 30 aprile 2025 la Certificazione di alfabetizzazione digitale o**non** hai sciolto la riserva a seguito del conseguimento del titolo, sarai depennato dalle graduatorie di terza fascia ATA dei profili di Assistente Amministrativo eAssistente Tecnico La situazione potrà essere recuperata al momento del rinnovo del 2027.

Gli aspiranti che hanno ottenuto un certificato da un organismo accreditato sono iscritti nella Banca Dati pubblica disponibile sul sito www.accredia.it.

Per verificare se si tratta di una certificazione valida ai fini dell'accesso in graduatoria di terza fascia ATA, occorre fare una ricerca su <u>Accredia</u>, attraverso il numero presente sul certificato stesso o il proprio codice fiscale..

Il link per effettuare la ricerca

Relativamente alle certificazioni informatiche, valutabili per il profilo di assistente amministrativo, si fa riferimento alla nota n. 732 del 18.3.2020 che ha precisato che le certificazioni informatiche:

- IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base
- IIQ 4 Moduli Advanced Level,

rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A. sono da ritenersi analoghe ai programmi di certificazione ECDL di tipo "standard", "full standard" (IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base) ed "expert" (IIQ 4 Moduli Advanced Level).

### Corsi Indire specializzazione sostegno

<u>Decreto Ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025</u> <u>Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025</u>

#### **Destinatari:**

- 40 CFU— Docenti in possesso del titolo di accesso all'insegnamento, che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio scolastico sul sostegno negli ultimi 5 anni, anche non continuativi, nel medesimo grado di istruzione. (Articolo 6)
- 36 CFU- Docenti il cui riconoscimento è pendente o oggetto di contenzioso, e che decidano di rinunciare formalmente all'istanza di riconoscimento e che abbiano maturato almeno 1 anno di servizio scolastico in Italia (Articolo 7)
- 48 CFU- Docenti il cui riconoscimento è pendente o oggetto di contenzioso, e che decidano di rinunciare formalmente all'istanza di riconoscimento. Il percorso prevede 12 CFU di tirocinio (Articolo 7)

Disponibili due diversi percorsi formativi :

- l'uno organizzato direttamente dall'Indire
- l'altro dalle varie Università
- L'INDIRE attiva percorsi propri per 900 posti infanzia, 2.700 primaria, 1.350 secondaria di primo grado e 900 secondaria di secondo grado, in totale 5850
  La domanda di partecipazione potrà essere presentata sino alle ore 17.00 del giorno 8.07.2025, attraverso la procedura telematica: <a href="https://tfa.indire.it/">https://tfa.indire.it/</a>

#### (milletrecentosedici/00).

- Le Università gestiscono in totale 20.700 percorsi formativisecondo la ripartizione di cui al <u>Decreto ministeriale n. 1657 del 26/06/2025</u> autorizzatorio dei postipertali Istituzioni..(clicca sulle pagine 7 e 8 del Decreto per il quadro completo dei posti disponibili per Ateneo e poi accedi alla pagina dell'Università prescelta)
- Qualora il numero di partecipanti lo consenta, l'Università Telematica Giustino Fortunato organizzerà tali corsi con esami su Terni. In subordine su Roma.
- Scadenza iscrizione 17 luglio 2025 ore 23:59
- domanda di iscrizione

Il costo complessivo di iscrizione, frequenza e conferimento del titolo è pari ad Euro 1.316,00sia per INDIRE, sia per Università.

Tali percorsi avranno obbligatoriamente una durata di 4 mesi.

Le attività formative saranno erogate online in modalità sincrona (con un massimo del 10% in modalità asincrona).

Le assenze sono consentite nella misura massima del 10% sul totale delle attività.

## FAQ corsi di specializzazione art.6 del D.L. n.71/2024 (triennalisti)

1. Cosa accade se la mia domanda di iscrizione ad un percorso non è accolta perché le domande presentate a Indire o all'Università sono più numerose dei posti disponibili?

L'Indire o l'Università devono stilare una graduatoria distinta per grado di istruzione secondo i criteri definiti dal DM 75/2025:

- priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento
- prevalenza del docente più giovane a parità di posizione.

Nel caso in cui la domanda non fosse accolta, il docente dovrà verificare la disponibilità di posti residui presso altri Atenei.

2. Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall'Indire?

Il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione. Ciò significa che chi consegue questo titolo si può iscrivere nelle graduatorie per le supplenze e partecipare ai concorsi per i posti di sostegno.

3. Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall'Università?

Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

4. Posso iscrivermi ai corsi se completo i tre anni di servizio su posto di sostegno nell'anno scolastico 2024/2025?

No, l'Allegato B del DM 75/2025 stabilisce che i destinatari dei corsi sono i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

5. Cosa si intende per anno scolastico ai fini del calcolo del servizio per accedere ai corsi?

Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali oppure il servizio prestato nella scuola dell'infanzia entro il 30 giugno.

6. Quanto dureranno i corsi? Posso fare delle assenze?

I corsi devono durare almeno quattro mesi e si devono concludere entro il 31 dicembre 2025. È possibile assentarsi per un massimo del 10 per cento sul totale delle attività.

7. Quale criterio deve essere seguito per la suddivisione dei 40 CFU, da conseguire nell'ambito del corso di specializzazione, tra attività d'aula, attività di studio individuale e attività di laboratorio?

Premesso che l'allegato A del D.M. n. 75/2025 indica che un CFU corrisponde a 25 ore di attività, comprensive dello studio individuale, la suddivisione dei CFU tra attività d'aula e attività di studio individuale segue le modalità stabilite dal DM 30 settembre 2011 che prevede 1 CFU di insegnamento = 7,5 ore d'aula e 17,5 di studio individuale e 1 CFU di laboratorio= 20 ore d'aula di 60 minuti. Con riferimento alle attività di laboratorio, nell'allegato A del D.M. n. 75/2025 viene fatto specifico rinvio alla tabella dell'allegato B al D.M. 30 settembre 2011.

### FAQ corsi di specializzazione art.7 del D.L. n.71/2024(estero)

1. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data successiva al 31 gennaio 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE o dalle Università ai sensi dell'art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, attuativo dell'art. 7 del D.L. 71/2024, prevede che possono iscriversi ai percorsi di formazione coloro i quali hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero per la quale, al 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento. Poiché il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento, previsto dalla normativa di riferimento, è pari a 4 mesi, ai fini della partecipazione ai percorsi formativi di cui all'art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario aver presentato una domanda di riconoscimento in data antecedente al 1° febbraio 2024, non conclusa dall'Amministrazione entro il 1° giugno 2024.

2. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al  $1^{\circ}$  febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento prima del  $1^{\circ}$  giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi

formativi attivati dall'INDIRE o dalle Università ai sensi dell'art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Per poter partecipare ai percorsi formativi di cui all'art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario che l'istanza di riconoscimento, alla data del 1° giugno 2024, non sia stata conclusa dall'Amministrazione con un provvedimento espresso.

- 3. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento dopo il 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE o dalle Università ai sensi dell'art. 7 del D.L. 71/2024?
  - Si. Per poter partecipare ai percorsi, i requisiti previsti dalla normativa devono essere posseduti alla data del  $1^{\circ}$  giugno 2024. Eventuali provvedimenti conclusivi emessi in data successiva al  $1^{\circ}$  giugno 2024, non hanno rilievo ai fini della partecipazione ai percorsi.
- 4. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, conclusa con un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024. Tuttavia, ho impugnato il provvedimento e, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso con l'Amministrazione avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento emesso. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE o dalle Università ai sensi dell'art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Per poter partecipare ai percorsi, <u>è</u> necessario avere pendente, alla data del 1° giugno 2024, un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione di un provvedimento espresso, vale a dire un giudizio sul silenzio dinanzi al giudice amministrativo. Non è possibile partecipare ai percorsi se, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento espresso emesso dall'Amministrazione.

5. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno tramite la Piattaforma online "Riconoscimento Professione Docente" e sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Ai fini della partecipazione ai percorsi formativi, posso presentare rinuncia all'istanza tramite PEC?

No. L'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale prevede espressamente che la rinuncia alle domande formulate all'Amministrazione tramite la Piattaforma "Riconoscimento Professione Docente" deve essere comunicata esclusivamente per il tramite della richiamata Piattaforma, attraverso l'apposita funzione "Rinuncia".

6. Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ed ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all'art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all'esito del percorso?

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti ed <u>hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 36 crediti formativi,</u>

intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo.

7. Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ma non ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all'art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all'esito del percorso?

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all'attività di tirocinio.

8. Ho svolto attività di insegnamento in Italia su posto sostegno sullo specifico grado di interesse durante l'anno scolastico in corso (2024/2025). Rientro tra coloro che hanno maturato almeno un anno di esperienza e che devono, dunque, conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo?

Il tirocinio si intende assolto per coloro che, <u>alla data di presentazione della</u> domanda di partecipazione ai percorsi formativi, hanno maturato almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.

9. Sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed ho presentato ad un'Università domanda di iscrizione ai percorsi formativi. Tuttavia, non sono stato ammesso a causa di una eccedenza di iscrizioni. In questo caso, mi è preclusa la possibilità di partecipare ai percorsi?

No. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 l'effettiva partecipazione ai percorsi formativi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda di partecipazione. Pertanto, è espressamente previsto che, in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste ultime provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all'INDIRE.

10. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in formato cartaceo e sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Ai fini della partecipazione ai percorsi formativi, con quale modalità devo comunicare la rinuncia?

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale, coloro i quali abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in formato cartaceo, possono formulare rinuncia esclusivamente tramite PEC, da inviare al seguente

indirizzo: rinuncia.sostegnoestero@postacert.istruzione.it. Si precisa che, a partire dal 24 ottobre 2018, le istanze di riconoscimento possono essere inoltrate esclusivamente online tramite la Piattaforma "Riconoscimento Professione Docente". Eventuali domande di riconoscimento del titolo estero inoltrate, oltre tale data, in formato cartaceo o via PEC, nonché con ulteriori modalità diverse dall'invio tramite la Piattaforma "Riconoscimento Professione Docente", sono considerate irricevibili dall'Amministrazione.

#### TFA sostegno X ciclo

Parallelamente prenderà il viail TFA sostegno(Tirocinio Formativo Attivo) aperto agli aspiranti col solo titolo di studio(non sono necessari i 24 CFU per la scuola secondaria), per l'anno accademico 2024/2025 come disposto dal <u>Decreto Ministeriale</u> n. 436/2025. Sono previsti circa 35.000 posti per questo ciclo.

Il costo del TFA sostegno per il X ciclo, previsto per il 2025, varia a seconda dell'Ateneo e del percorso formativo, ma in genere si aggira tra i 2.000 e i 4.100 euro, con una media di 2.800-3.200 euro. A questo si aggiungono le tasse di iscrizione alle prove e il contributo per il bando, che possono variare tra 60 e 200 euro, e le tasse per l'iscrizione al corso, che possono arrivare fino a 4.000 euro

Inoltre, il Ministero dell'Istruzione e del Merito sta pianificando i cicli XI e XII per il triennio successivo, 2024/2027.

### GPS prima fascia docenti (elenchi aggiuntivi2025/26)

Gli **elenchi aggiuntivi** alla prima fascia delle GPS posto comune e posto di sostegno sono previsti dall'**art.** 10 dell'<u>OM n. 88/2024</u>

N.B.: I nuovi abilitati e/o specializzati sono inclusi – a domanda-in coda alla prima fascia, mentre nel 2026, con la riapertura generale delle GPS, potranno inserirsi in prima fascia a pettine

La procedura riguarda coloro che – già presenti in seconda fascia GPS - hanno conseguito abilitazione su materia e/o specializzazione sul sostegno in data successiva al 26 giugno 2024 o che l'abbiano conseguita entro il 30 giugno 2025 (iscrizione con riserva)

Potranno essere in tal modo presenti nelle GPS prima fascia anche gli aspiranti precedentemente non inclusi: nuovi abilitati o specializzati ,diplomati magistrali ante 2001/02 , aspiranti in possesso di diploma di maturità tecnica o professionale utile per l'accesso a posti di ITP in possesso di abilitazione (con il Decreto Legge Milleproroghe la possibilità di accesso senza laurea è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025), nonché "vecchi "abilitati.

Decreto Ministeriale n. 26 del 19 febbraio 2025

Da orizzontescuola – risposta a "quesiti"

Elenchi aggiuntivi GPS 25/26, con la riserva non si può scavalcare docente di prima fascia già inserito nel 2024

Abilitazione e iscrizione negli Elenchi aggiuntivi GPS 2025/26: non dà punteggio aggiuntivo nelle classi in cui si è già inseriti

Graduatorie docenti GPS, elenchi aggiuntivi 2025/26: chi si inserisce, quando, per quali classi di concorso

Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS: potranno inserirsi anche diplomati magistrale entro a.s. 2001/02

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025/26: potrò inserirmi con riserva?

GPS, nel 2025/26 si potrà inserire un titolo di riserva per accedere alla percentuali di posti per la specifica categoria?

TFA sostegno estero e poi italiano: posso sostituire titolo in prima fascia GPS o devo inserirmi nell'elenco aggiuntivo?

#### Utilizzo elenchi: anche per assunzioni straordinarie

Gli **elenchi** aggiuntivi alla prima fascia:

1. **GPS posto comune e sostegno** saranno utilizzati per l'assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08, in via prioritaria rispetto alla seconda fascia (quindi in subordine alla I fascia e prima della seconda fascia);

2. **GPS posto di sostegno** saranno utilizzati anche per le assunzioni straordinarie finalizzate al ruolo, la proroga delle previsioni di cui al DL 44/2023, introdotta dal DL 19/2024, è prevista sino al 31 dicembre 2025.

#### Classi concorso accorpate (DM n. 255/2023)



- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado ( ex A-01 e ex A-17)
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado (ex A-12 e ex A-22)
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado

(ex A-24 e ex A-25)

- A-30 nuova denominazione: Musica nell'istruzione secondaria di I e II grado
- (ex A-29 e ex A-30)
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I e II grado (ex A-48 e ex A-49)
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (ex A-70 e ex A-72)
- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (ex A-71 e ex A-3).

#### I ruoli restano distinti per cui:

- nelle procedure concorsuali si formulano graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza;
- si compilano graduatorie distinte per l'attribuzione delle supplenze.

#### E invece..

 docenti abilitati in una delle succitate classi di concorso, sono da considerare abilitati anche per l'altra classe di concorso aggregata, ai sensi di quanto indicato nella tabella A allegata al summenzionato DM 255/23, per ciascuna nuova classe di concorso.

"Sono titoli abilitanti per l'insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti:

43/A – "Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media" e 50/A- "Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado"; A-12 "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado" e A-22 "Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado".

Lo stesso dicasi per chi si è abilitato (a.a. 2023/24) con i nuovi percorsi abilitanti di cui al DPCM del 24 agosto 2023, come si legge nell'art. 4, comma 4, del DM 621/2024 che ha autorizzato i citati percorsi per l'a.a. 2023/24:

"I docenti che acquisiscono l'abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell'aggregazione e per la nuova classe di concorso."

#### Assolutamente indispensabili:

a) USERNAME dello SPID ( di solito la e-mail personale)

b) Password dello SPID o QR code

(N.B.: in mancanza di tali dati non sarà possibile inoltrare domande..)

# Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

### Scadenza dal 14 al 25 luglio (new)

(liberamente tratto da www.orizzontescuola.it)

Ecco tutte le deroghe che permetteranno ai **neoassunti** vincolati la presentazione della domanda di assegnazione interprovinciale:

- a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
- 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
  - d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
  - *e) figli di genitore ultrasessantacinquenne*, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.

#### D4. Quali sono i motivi per cui è possibile chiedere assegnazione provvisoria?

R4. L'assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.

#### D5. Posso chiedere assegnazione provvisoria per più province?

R5. No, l'assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia. Di conseguenza, è possibile presentare domanda:

- provinciale (ossia nella provincia in cui si è titolari) **oppure**
- interprovinciale (ossia in una provincia diversa da quella di titolarità)

#### Quali sono le principali novità procedurali per la domanda di assegnazione provvisoria?

Una delle principali novità riguarda la possibilità, richiesta dal sindacato, di presentare domanda cartacea con riserva per i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. La domanda sarà valida solo se si supera l'anno di prova.

Inoltre, anche i docenti assunti dal concorso PNRR1, che devono conseguire l'abilitazione nel 2024/25, possono presentare domanda cartacea con riserva. Se non conseguiranno l'abilitazione, la domanda sarà annullata d'ufficio.

#### È stata ampliata la platea dei docenti che possono presentare domanda?

Sì, è stata estesa la possibilità di presentare domanda anche a chi assiste persone con disabilità, anche se non conviventi, purché non sia soggetto a vincolo. È stata inoltre estesa la precedenza per i genitori di figli minori: il limite d'età per accedere alla precedenza è stato alzato da 12 a 16 anni. Prima erano previste due fasce (0-6 e 6-12), ora un'unica fascia fino a 16 anni.

#### Assunti da GPS sostegno

### Chi è stato assunto da GPS sostegno nel 2024/25, può chiedere assegnazione nella stessa provincia senza deroghe?

Sì, può presentare domanda all'interno della provincia di titolarità. Solo per movimenti interprovinciali sono necessarie le deroghe. La presa di servizio avverrà nella sede assegnata, e la firma del contratto a tempo indeterminato sarà formalizzata attraverso quella stessa sede.

#### E chi è stato assunto nel 2023/24 da GPS sostegno e avrà il ruolo nel 2025?

Anche in questo caso, si applicano le stesse regole: la domanda di assegnazione è consentita nella provincia di titolarità. Per l'assegnazione in altra provincia valgono le deroghe.

### Un docente assunto da GPS sostegno con retrodatazione giuridica al $1^{\circ}$ settembre 2022 e contratto firmato il $1^{\circ}$ settembre 2023 è soggetto a vincolo?

No. La retrodatazione giuridica al 2022/23 consente di considerare completato un anno di ruolo, rendendo quindi non applicabile il vincolo triennale. Pertanto, può presentare domanda di assegnazione provvisoria senza deroghe.

### Le deroghe valgono anche per chi è stato assunto da GPS prima fascia sostegno tramite mini call veloce?

Sì, valgono per tutti i docenti assunti a tempo determinato finalizzato al ruolo, se hanno superato l'anno di prova o, nel caso dei PNRR1, se conseguono l'abilitazione entro il 10 agosto.

### Chi è stato assunto da mini call veloce nel 2024/25 deve presentare domanda cartacea per l'assegnazione provvisoria?

Sì. Essendo ancora con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, deve compilare e trasmettere la domanda in modalità cartacea all'ambito territoriale.

### Chi ha rimandato l'anno di prova dopo mini call veloce può svolgerlo in assegnazione provvisoria?

No. Se l'anno di prova non è ancora stato superato, non è possibile svolgerlo in assegnazione provvisoria, in quanto manca il requisito indispensabile per la presentazione della domanda.

#### Vincitori concorso PNRR assunti 2024/25

### Chi è vincitore del concorso PNRR1, ha un figlio di un anno e deve ancora abilitarsi: può presentare domanda?

Sì, perché rientra tra le deroghe (genitore di minore di 16 anni). Dovrà presentare domanda cartacea con riserva. Se conseguirà l'abilitazione entro agosto, la domanda sarà confermata e potrà essere elaborata regolarmente.

### Chi è assunto da PNRR1 a tempo determinato e ha ottenuto l'abilitazione può chiedere assegnazione per ricongiungimento al convivente?

No, il ricongiungimento al convivente non rientra tra le deroghe previste, a meno che non ci sia una convivenza formalizzata anagraficamente e accompagnata da condizioni rientranti tra le deroghe (es. figli minori, disabilità, ecc.). Nemmeno il coniuge dà diritto alla deroga se non accompagnato da altre condizioni.

### Chi è vincitore PNRR1 e non ha potuto svolgere l'anno di prova per malattia può presentare domanda?

Sì, se ha già un contratto a tempo indeterminato, può chiedere assegnazione provvisoria. Il vincolo dell'anno di prova riguarda solo chi ha ancora un contratto a tempo determinato.

### Un docente PNRR1 che consegue l'abilitazione a luglio e ha un figlio di 5 mesi può chiedere assegnazione provvisoria?

Sì, potrà fare domanda cartacea, dichiarare il conseguimento dell'abilitazione e rientrare nelle deroghe per figli minori. Potrà indicare anche ricongiungimento al coniuge.

#### Varie

#### Come si possono conoscere i posti disponibili per l'assegnazione provvisoria?

Non è possibile conoscere in anticipo i posti disponibili, poiché si tratta dei posti in organico di fatto, utilizzati interamente per assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. La domanda si presenta senza conoscere le disponibilità effettive. Si può eventualmente contattare direttamente le scuole per informazioni. Le domande sono volontarie e, se non c'è disponibilità nella sede indicata, il docente resta nella sede di titolarità.

#### Quale percentuale di posti è destinata alle assegnazioni provvisorie?

Non esiste una percentuale predefinita. Tutti i posti in organico di fatto vengono utilizzati per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. Solo ciò che resta disponibile viene destinato alle supplenze. La logica è diversa rispetto alla mobilità, dove invece ci sono percentuali.

### Chi ha ottenuto un passaggio di ruolo può chiedere assegnazione provvisoria in altra regione con deroga per genitore over 65?

Sì, in linea generale il passaggio di ruolo non impedisce la richiesta di assegnazione provvisoria. Se

si rientra nelle deroghe, come nel caso di genitore con più di 65 anni, si può presentare la domanda. Il contratto integrativo chiarirà eventuali dettagli.

#### Cosa significa presentare domanda cartacea?

I docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non possono usare la piattaforma Istanze Online, in quanto formalmente non ancora di ruolo. Devono quindi usare un modulo cartaceo predisposto dal Ministero, da inviare all'ambito territoriale competente. Questo vale anche per chi ha superato l'anno di prova ma sarà confermato in ruolo solo dal 1° settembre.

#### È obbligatorio indicare il comune di ricongiungimento come prima preferenza?

Chi rientra nelle deroghe può indicare prima scuole puntuali del comune di ricongiungimento. Tuttavia, prima di inserire preferenze su comuni diversi, è obbligatorio indicare l'intero comune di ricongiungimento.

#### Chi ha vincolo triennale può accettare supplenze per avvicinarsi a casa?

Sì, chi ha superato l'anno di prova può accettare supplenze su classi di concorso o gradi diversi da quelli di titolarità, purché su posto intero (al 30 giugno o al 31 agosto). Si può accedere tramite GPS o interpelli.

#### È possibile presentare domanda dall'estero?

Se si ha accesso alla piattaforma Istanze Online anche dall'estero (ad esempio tramite VPN), è possibile compilare e inviare la domanda. Serve solo la possibilità tecnica di accedere.

#### Si possono riutilizzare gli allegati usati per la mobilità?

Sì, i modelli sono gli stessi. Tuttavia, per le assegnazioni provvisorie valgono solo i punteggi legati alle esigenze di famiglia, non quelli dei titoli culturali.

#### È possibile svolgere l'anno di prova in assegnazione provvisoria?

Sì, se l'assegnazione avviene sulla stessa classe di concorso. Il divieto esiste solo per chi ha un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo e non ha ancora superato l'anno di prova.

### È possibile richiedere l'ottimizzazione della cattedra per chi ha una COE ed è vincitore PNRR1, art. 3,3?

Sì, la richiesta di ottimizzazione è sempre possibile, indipendentemente dal percorso di accesso. La gestione della procedura spetta all'ambito territoriale di competenza, che valuta caso per caso.

#### È possibile chiedere assegnazione per un figlio non convivente?

Sì, la domanda può essere fatta verso il comune di residenza del figlio, purché il figlio sia minore di 16 anni. Non è necessario che il genitore risieda nello stesso comune.

### Chi è stata assunta nel 2023/24 ed è soggetta a vincolo può chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungimento al coniuge?

No, il ricongiungimento al coniuge non rientra tra le deroghe previste dalla normativa vigente. L'unica eccezione è se il coniuge è persona con disabilità grave e il docente fruisce dei permessi previsti per l'assistenza.

#### Utilizzazioni

### È possibile un utilizzo da una classe di concorso di primo grado a una di secondo grado se si è abilitati ma non vincitori di concorso?

Sì, ma in subordine rispetto alla propria classe di concorso di appartenenza. Non è possibile chiedere esclusivamente un utilizzo in altra classe se non si appartiene a una classe in esubero.

#### Un docente di ruolo sul posto comune può chiedere l'utilizzo sul sostegno senza titolo?

Sì, se ha maturato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno anche senza specializzazione. In alternativa, può chiedere l'utilizzazione se sta frequentando il TFA sostegno.

\*\*\*\*\*\*\*



#### Agorà-Direttore Prof. Favilla Alberto

- Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 22/12/1997
- Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



Percorsi abilitanti docenti 60, 36 e 30 CFU autorizzati, già conclusi o in itinere...ecco i DECRETI con le classi di concorso e i POSTI per ogni Università

Già conclusi o ancora in essere i percorsi abilitanti per il personale docente della scuola secondaria, previsti dal DPCM 4 agosto 2023.

Si garantisce a tutti i vincitori di concorso PNRR assunti a tempo determinato fino al 31 agosto 2025 la possibilità di completare il percorso abilitante.

Decreto Ministeriale 156 del 24/02/2025 (Autorizzazione dei posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l'a.a. 2024/2025)

Allegato A - Ripartizione dei posti per Università

Allegato B - Tabella titoli

Decreto di RISERVA DEI POSTI + Allegato A (D.M. 148 del 24/02/2025)

N.B. I posti autorizzati sono 44.823 ma ciò avviene in attesa dell'accreditamento di ulteriori posti per l'anno accademico 2024/25 e 2025/26 I percorsi

#### Offerta formativa ordinaria

- a) Percorso da 60 CFU (allegato 1 del D.P.C.M.);
- b) Percorso da 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.)
- N.B. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione. Qualora le domande pervenute siano in numero superiore al numero di posti, la selezione avverrà per titoli e servizi in base all'allegato B.

ITP: fino al 31 dicembre 2025 gli aspiranti accedono con il diploma ai sensi del DPR 19/2016 e dm n. 259/2017

#### Percorsi di completamento per vincitori di concorso

- a) Percorso 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.).
- b) Percorso 30 CFU/CFA di completamento, di cui all'articolo 18 bis comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.).
  - c) Percorso 36 CFU/CFA di completamento, di cui all'articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.).

Modalità di svolgimento del percorso

Per l'anno accademico 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Riserva del 45%

Confermata la riserva del 45% dei posti nei percorsi abilitanti per i docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui uno specifico sulla classe di concorso per la quale si richiede l'abilitazione. All'interno di questa quota, è prevista un'ulteriore riserva del 5% per i docenti impegnati nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale gestiti dalle Regioni.

Per quanto riguarda le classi di concorso accorpate, i corsi saranno attivati secondo la precedente suddivisione, ma il titolo conseguito avrà validità per entrambe le classi.

#### I BANDI delle Università

Il percorso da 60 CFU avrà un costo massimo di 2500 euro, il corso da 30 CFU di 2000 euro. La prova finale abilitante avrà un costo massimo di 150 euro.

#### I BANDI AGGIORNATI delle Università (da www.orizzontescuola.it)

I prossimi percorsi abilitanti per i docenti saranno attivati nell'anno accademico 2025/2026, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 4 agosto 2023 e dal Decreto Legge n.36. Questi percorsi, simili al TFA Sostegno, saranno attivati con cadenza annuale.

\*\*\*\*\*\*

.....(entro 9 mesi dalla notifica da parte della Scuola si deve comunicare la volontà di aderire o rinunziare all'adesione al fondo Espero per non incorrere nel "silenzio assenso")



Chi dovesse procedere alla compilazione della propria «Istanza di comunicazione NON adesione al Fondo Espero» – se non avrà ottenuto formale comunicazione da parte della Scuola – si troverà di fronte un avviso del tipo: «Non è possibile esprimere la volontà di non adesione al Fondo Espero in quanto non risulta consegnata dalla scuola la relativa informativa. Rivolgersi alla scuola di servizio»,



Non è possibile esprimere la volontà di non adesione al Fondo Espero in quanto non risulta consegnata dalla scuola la relativa informativa. Rivolgersi alla scuola di servizio.

La comunicazione della volontà di NON aderire al Fondo Pensione Espero può essere effettuata solo entro 9 mesi dalla data di consegna, da parte della scuola, dell'informativa su Fondo pensione Espero.

#### In sintesi:

- 1. la scuola DEVE portare a conoscenza del personale assunto dal 1° gennaio 2019 una «informativa... con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione» [art. 5, comma 2, Accordo ARAN-OO.SS. 16.11.2023];
- 2. dopo aver ricevuto questa «informativa» la scuola DEVE «inserire tempestivamente a SIDI ... la data di consegna e di presa visione dell'informativa» [Nota MIM n. 133215/2025], da questa data cominceranno a decorrere i 9 mesi entro i quali bisogna esprimere la propria NON adesione;
- 3. quindi, solo dopo che la scuola avrà inserito questa data, ed entro i 9 mesi successivi, bisogna andare su *Istanze OnLine* accedere al servizio e compilare quanto indicato nella Istanza di comunicazione di NON adesione al Fondo Espero [Nota MIM n. 4019/2025].
- Alcune considerazioni dovute:
- l'unica certezza che abbiamo nel caso di adesione a un fondo pensione negoziale come ESPERO è che non riceveremo più il TFR da maturare. Il TFR è salario differito, cioè sono soldi del/la lavoratore/rice: un accantonamento annuo che corrisponde quasi al valore di una mensilità e che è rivalutato annualmente con 1'1,5% fisso più il 75% del tasso di inflazione.
- Sono inattendibilile simulazioni sui rendimenti attesi che si basano su dati relativi alla crescita della contribuzione, tasso di inflazione e costi che devono essere preimpostati.
- Questi valori non sono certi né prevedibili e infatti nelle Avvertenze si precisa correttamente: «Gli importi di seguito riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto. In tal caso la posizione individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente risulteranno differenti da quelle riportate.
- Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né ESPERO, né la COVIP». Infatti, nella realtà degli ultimi 10 anni [fonte COVIP, dicembre 2024] i fondi pensione negoziali hanno realizzato mediamente, e con significative oscillazioni nei diversi periodi, un rendimento medio annuo del 2,2%, inferiore dello 0,2% a quello invece sempre positivo del TFR, quindi ben lontano dalle simulazioni che vengono proposte;
- la scelta di destinare il proprio TFR e parte dello stipendio ai fondi pensione è irreversibile e non ammette ripensamenti.



..vediamo in analisi:

Il Fondo Espero è una forma di previdenza complementare e quindi è una pensione integrativa che può aggiungersi alla pensione "tradizionale". Possono aderire tutti i lavoratori della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tutti quelli con contratto di lavoro determinato (di durata pari o superiore ai tre mesi continuativi).

Se assunti con decorrenza economica entro 31/12/2000 spetta il TFS maturato a cui si aggiunge il 71,06% del TFR maturato dall'adesione.

Se assunti con decorrenza economica dopo il 31/12/2000 spetta solo il TFR maturato all'adesione.

Sono in TFR (Trattamento Fine Rapporto) i dipendenti scuola che sono stati assunti: - con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000; - a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000.

Sono in TFS (Trattamento Fine Servizio) i dipendenti scuola che sono stati assunti: - a tempo indeterminato prima del  $1^{\circ}$  gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici (ad esempio personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica  $1^{\circ}$  settembre 2000 e decorrenza economica  $1^{\circ}$  settembre 2001).

Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, se già iscritto ai fini TFS, mantiene tale iscrizione. Se il docente di religione è assunto dopo il 31/12/2000 è in regime di TFR.

I dipendenti in TFS che aderiscono al Fondo ESPERO sono in TFS fino al giorno di adesione e passano in TFR dal giorno successivo.

I pensionati che hanno aderito al fondo ESPERO possono ricevere l'anticipazione (fino a 45.000 €) della parte di TFR che sarà liquidata alle scadenze stabilite dalla competente sede INPS.

Chi all'atto della adesione al Fondo Espero era già in TFR riceverà solo dall'INPS il TFR maturato fino alla adesione in quanto il TFR maturato dopo l'adesione confluisce tutto nel Fondo Espero.

#### ADERENTI AL FONDO ESPERO.

Se assunti (con decorrenza economica entro 31/12/2000) spetta TFS maturato, a cui si aggiunge il 71,06% del TFR maturato a decorrere dall'adesione. Tale personale prima dell'adesione era in TFS. Aderendo al Fondo Espero ha optato per il TFR.

Il 71,06% del TFR maturato dopo l'adesione sarà liquidato dall'INPS insieme con il TFS già maturato all'atto dell'adesione. Il 28,94% del TFR maturato dopo l'adesione sarà liquidato dal Fondo Espero.

Se assunti (con decorrenza economica dopo il 31/12/2000) spetta solo TFR maturato all'adesione. Tale personale prima dell'adesione era già in TFR. Sarà liquidata dall'INPS solo la parte di TFR maturata (sino) all'adesione, in quanto dall'adesione tutto il TFR passa al Fondo Espero che provvederà a liquidarlo.

Esiste una eccezione che riguarda i dipendenti scuola assunti con decorrenza giuridica dal 01/09/2000 ed economica dal 01/09/2001. Tale personale prima dell'adesione era in TFS. Aderendo al Fondo Espero ha optato per il TFR. Sarà liquidata dall'INPS solo la parte di TFS maturata all'adesione in quanto dall'adesione tutto il TFR passa al Fondo Espero che provvederà a liquidarlo.

Fondo Espero, emanata la circolare applicativa di adesione attraverso il

Nei link in fondo all'articolo, la circolare e la nostra scheda di dettaglio.

L'11 giugno è stata emanata dal MIM la circolare n.133215 che disciplina le modalità di adesione al Fondo di pensione complementare Espero.

Come si ricorderà l'ipotesi di accordo specifico, siglato tra Sindacati e ARAN, è stato raggiunto il 31 maggio 2022. La sottoscrizione definitiva è avvenuta il 16 novembre 2023. Successivamente sono intercorse numerose interlocuzioni tra l'Amministrazione scolastica, il Fondo Espero, l'ARAN, il MEF ed il Garante per la protezione dei dati personali per definire le modalità di comunicazione di adesione al Fondo da parte dei lavoratori della scuola nel rispetto della normativa nazionale ed europea. Motivazioni queste che hanno determinato un notevole aggravio dei tempi di lavoro.

Il personale della scuola assunto con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal  $1^{\circ}$  gennaio 2019, può aderire al Fondo di previdenza complementare Espero, oltre che con espressa manifestazione di volontà, anche mediante silenzio-assenso.

La scuola provvederà a:

- -Fornire ai lavoratori all'atto della firma del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato l'informativa, da rendere in forma scritta, sulle modalità di adesione al fondo anche con riferimento a quella realizzato mediante silenzio-assenso;
- -Assicurare che l'informativa sia fornita anche al personale già assunto in servizio con decorrenza successiva al  $1^{\circ}$  gennaio 2019;
- -Inserire al SIDI la data di consegna e di presa visione dell'informativa.

#### SCHEDA INFORMATIVA CIRCOLARE

#### .. le convenzioni..

# Adempimenti fiscali? Certezze normative?..in convenzione...

MedeaCentroAssistenzaFiscale - Terni

NUOVA SEDE Via Alberto Mario 36 (acirca 80/100 metri da Agorà)-tel.0744 282589

- Modello730 –IMU
- Modello Unico(personefisiche)
- Dichiarazioni IMU-Successioni
- Locazioni-Modello RED
- Certificazioni ISEeISEE
- Certificazioni ISEUper universitari
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali

\_

#### Patente"fresca".?.stagionata..?

La Polizza auto come la vuoi Tu e con gli sconti che vuoi Tu.. la trovi pressoAllianz Assicurazioni....

referente per Terni Valentina Galletti 328 8297106

Let'sgo !!!



#### **HelvetiaAssicurazioni**

Agenzia di Terni -Via Bruno Capponi,15-0744 404283

Le ns. Polizze:

- infortuni iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 08 0000 959
- Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno— come da polizza-: a scuola, durante il percorso dalla propria abitazione
  - R.C. iscritti in ambito scolastico,in itinere e in gita n.00157 070000 1958
- Responsabilità civile—come da polizza-:
  - copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali

N.B.: la denunzia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia, a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.



Occhiali da vista?Occhiali da sole?

- DaANTONELLIOTTICA:
- **A Terni**–Via Filippo Turati, 22/O(0744275023)
- **A NarniScalo**-Via dell aLibertà,60(0744733841);
- AdAmelia–Via delle Rimembranze,22( 0744983644)

Sconto del 30% sul prezzo di listino(escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto

RELAX,"PONTI"EFINESETTIMANAaTAMERICIHOUSE

A Montecastrilli, a tre passi dalla superstradaE45, se cerchi ospitalità ed accoglienza e una ''full immersion'' nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del

centro cittadino.

#### Tamerici House

PRENOTAALN, 392 8142706

#### tamericihouse@gmail.com

- 3 suites (2+2) in totale 12 posti letto,
- cucina, barbecue, ariacondizionata...
- sconto10% iscrittiAgorà
- organizza con gli amici i tuoi eventi..
- per una comitiva di 10/12 persone o max 5coppie.. un pernottamento euro 399,00

-Con utilizzo salone/cucina/barbecue/ /impianto audio video e cena auto gestita euro 499,00, due notti euro 600,00...+ spese pulizia/sanificazione euro 90,00-INFO:392 8142706 o tamericihouse@gmail.com

.N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all'esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.



Cognome	e	
Nome		
Firma		

Tesserina valida sino al 31agosto 2025 compreso

# Agorà scuola 2024/25